

FOSCARI. Ho chiesto di parlare perchè sono convinto delle ragioni dell'onorevole Cantarano e trovo giusta la sua proposta.

Lo stesso direbbe, se fosse presente l'onorevole Queirolo, che parlò così bene in favore degli ufficiali medici della regia marina. Creda l'onorevole ministro che vi è proprio la necessità di equilibrare la piramide gerarchica di questo benemerito corpo. In tutti gli altri corpi abbiamo questa piramide che dalla base va al vertice con un vice ammiraglio per i macchinisti, per gli ingegneri e per i sanitari.

Andando verso la base, abbiamo soltanto un maggior generale per i medici, mentre invece, tanto per i macchinisti quanto per gli ingegneri, abbiamo rispettivamente un tenente e tre maggiori generali, un tenente e due maggiori generali.

La proporzione fatta dal ministro, paragonando il corpo sanitario agli altri corpi, non regge, perchè abbiamo il corpo del Genio navale che, avendo soltanto 106 componenti, è provveduto di quattro fra tenenti e maggiori generali. Perchè, dunque, il corpo sanitario che ha un numero doppio di componenti non deve avere almeno due maggiori generali in confronto dell'unico tenente generale?

Vorrei pregare dunque il ministro di accondiscendere alla proposta dell'onorevole Cantarano.

PRESIDENTE. Onorevole Cantarano, l'onorevole ministro della marina ha dichiarato che non accetta il suo emendamento. Vi insiste ella?

CANTARANO. Vi insisto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Cantarano che non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Metto a partito l'articolo 3 con la relativa tabella C della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Funzioni spettanti ai corpi militari della Regia marina.

Art. 4.

« Spetta agli ufficiali di vascello del corpo dello stato maggiore generale:

a) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, ed assumerne la

responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali;

b) comandare le forze navali comunque costituite;

c) comandare i dipartimenti e i comandi militari marittimi; comandare, dirigere e amministrare gli stabilimenti marittimi, gli istituti e le scuole della Regia marina;

d) dirigere gli studi per la preparazione alla guerra delle forze marittime;

e) presiedere il Consiglio superiore marina e farne parte; far parte del Comitato per l'esame dei progetti per le navi;

f) dirigere il servizio di artiglieria degli armamenti navali, i servizi elettrici di loro competenza, semaforici, aeronautici e radiotelegrafici occorrenti alla Regia marina ed amministrarne il materiale;

g) dirigere il servizio idrografico, astronomico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, ed ogni altro servizio appartenente alla nautica ed amministrarne il materiale;

h) eseguire le ispezioni generali;

i) ogni altro servizio di carattere generale e militare occorrente nella Regia marina ».

(È approvato).

Art. 5.

« Spetta agli ufficiali macchinisti del Corpo dello stato maggiore generale:

a) imbarcare a bordo delle Regie navi per la direzione e per il servizio degli apparati motori;

b) concorrere con gli ufficiali del Corpo del Genio navale nella direzione dei lavori di montaggio degli apparati motori e meccanismi ausiliari;

c) dirigere i lavori di riparazione degli apparecchi motori e generatori di vapore sempre quando non si tratti di trasformazioni radicali;

d) dirigere i lavori ed amministrare i materiali relativi nelle sezioni delle esisterie, officine degli arsenali e stabilimenti della Regia marina, o nelle officine che eventualmente vi fossero costituite, con lo speciale incarico dei lavori di riparazione e manutenzione degli apparati motori e generatori di vapore delle navi, siluranti e galleggianti;

e) far parte del Consiglio superiore marina e del Comitato per l'esame dei progetti delle navi;

f) far parte degli uffici tecnici e di sorveglianza della Regia marina per sorvegliare